

**RISPOSTA DI 2i RETE GAS S.p.A. AL  
DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 616/2021/R/gas**

**CRITERI DI INCENTIVAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELL'ESERCIZIO E DELLO  
SVILUPPO DELLE RETI DI TRASPORTO DEL GAS NATURALE**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

2i Rete Gas formula di seguito alcune osservazioni in merito a taluni orientamenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA o Autorità) contenuti nella Parte II del documento per la consultazione 616/2021/R/gas (di seguito DCO) riguardo ai criteri di incentivazione ed efficientamento dell'esercizio e dello sviluppo delle reti di trasporto del gas naturale, che potrebbero in futuro essere presi a riferimento per l'introduzione di analoghe misure anche nel settore della distribuzione del gas naturale.

Pur consapevoli, infatti, che gli orientamenti posti in consultazione da parte dell'Autorità riguardano al momento solo la regolazione delle reti di trasporto gas, si formulano di seguito alcune osservazioni - senza entrare nel dettaglio dei singoli spunti di consultazione - nell'ottica di un'eventuale futura estensione, anche alle infrastrutture di distribuzione gas, di meccanismi di incentivazione al mantenimento in esercizio delle reti completamente ammortizzate dal punto di vista tariffario, in relazione a quanto prospettato nel Quadro Strategico 2022-2025 (deliberazione 2/2022/A) tra le principali linee di intervento dell'obiettivo OS.28, riguardanti il *"trattamento delle reti completamente ammortizzate"* e il *"rinnovo delle reti di distribuzione"*, nonché il *trade off* tra scelte di nuovi investimenti e manutenzioni straordinarie.

Si ritiene, innanzitutto, ragionevole l'orientamento dell'Autorità – ispirato da un criterio di gestione efficiente delle risorse – volto a favorire, ove possibile e previa opportuna valutazione sulle condizioni di sicurezza, l'introduzione di stimoli al mantenimento in esercizio di infrastrutture già ammortizzate ma ancora efficienti e di cui è eventualmente possibile proseguire l'impiego in sicurezza, valutando – a tale fine – l'introduzione di appositi meccanismi di incentivazione.

Più in particolare, si ritiene condivisibile che nel processo di scelta tra sostituzione e mantenimento in esercizio delle reti completamente ammortizzate, il gestore debba effettuare le dovute analisi, in maniera trasparente, circa gli aspetti tecnici inerenti allo stato "di salute" delle infrastrutture ed aspetti di carattere economico (esaminando, tramite apposito raffronto di costi e benefici, l'utilità per il sistema del mantenimento in esercizio di asset rispetto ad interventi di loro sostituzione, sempre in compatibilità con standard di esercizio delle reti in piena sicurezza).

In proposito un punto di attenzione è rappresentato certamente dai criteri tecnici che portano il gestore a definire la possibilità di esercire le reti oltre la loro vita utile, dato che in assenza di criteri omogenei e/o unificati/standard potrebbero trovare spazio approcci speculativi o, comunque, con diversi livelli o riferimenti di sicurezza adottati dai gestori in base alle diverse sensibilità. In relazione a tale aspetto sembra quindi pienamente condivisibile l'ipotesi che la metodologia di valutazione dello stato di salute dei metanodotti sviluppata dai gestori (e quindi anche della possibilità di una loro eventuale prosecuzione di esercizio) sia certificata da un soggetto terzo, di riconosciuta competenza

in materia, individuando anche uniformi livelli/requisiti da rispettare per l'eventuale prosecuzione dell'esercizio dell'infrastruttura.

Ciò, ovviamente, fermo restando che, una volta definiti criteri, livelli e metodologia di valutazione, l'eventuale prosecuzione dell'esercizio dell'infrastruttura, stanti gli imprescindibili aspetti inerenti la sicurezza e le conseguenti responsabilità, sia sempre demandata ad una scelta di esclusiva pertinenza del gestore (e non rappresenti quindi sempre un obbligo, una volta che siano soddisfatti i predetti criteri o ricorrano i corrispondenti livelli o parametri predefiniti).

Con riferimento all'ipotesi di introdurre, secondo un approccio sperimentale, uno specifico incentivo al mantenimento in esercizio della rete, si ritiene altresì ragionevole quanto in generale proposto al punto 6.15 del DCO, ovvero che la quantificazione dello stesso sia effettuata tramite un'opportuna modulazione dello *sharing* tra sistema e gestore della quota parte di risparmio per il sistema riconducibile alla mancata remunerazione del capitale non impegnato per la realizzazione dell'infrastruttura sostitutiva, riconoscendo quindi una parte/quota della remunerazione aggiuntiva che il gestore avrebbe avuto sostituendo l'infrastruttura al termine della vita utile senza posticiparne la sostituzione. (cfr. pag. 17). Peraltro, il numero di anni per cui prevedere il riconoscimento di detto incentivo andrebbe opportunamente definito, non solo subordinandolo al mantenimento da parte del gestore di determinati livelli di sicurezza delle infrastrutture e al rispetto di predefinite, ragionevoli condizioni tecniche, ma anche alla luce dei costi operativi connessi al mantenimento in esercizio dei metanodotti che hanno completato la loro vita utile, da monitorare con attenzione, secondo quanto prospettato nel DCO, al fine di evitare che il livello di detti costi annulli gli auspicati risparmi per il sistema. Ciò considerando, comunque, che non è possibile definire *ex ante* una durata residua aggiuntiva per un'infrastruttura, rendendosi sempre necessaria una valutazione caso per caso, in funzione dello stato dell'infrastruttura, della sua "storia" e delle prospettive che ragionevolmente si possono ipotizzare in futuro per essa.

Non si può, peraltro, non considerare che, se il mantenimento in esercizio oltre la vita utile prelude - comunque - ad una successiva sostituzione dell'*asset*, il relativo costo di ricostruzione rappresenterà non tanto un costo evitato quanto un costo differito. Conseguentemente andranno valutati i benefici/vantaggi per il sistema derivanti da ogni anno di differimento rispetto agli eventuali maggiori costi per il suo mantenimento in esercizio.

In proposito, riguardo alla valutazione di costi e benefici tra soluzione di sostituzione e soluzione di mantenimento in esercizio (ove siano soddisfatti i necessari requisiti), acquisisce particolare rilievo - in quanto potrebbe modificare radicalmente i risultati - la definizione del termine entro cui procedere comunque alla sostituzione dell'infrastruttura nonché l'orizzonte temporale complessivo su cui effettuare tale valutazione.

Anche alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene - pertanto - più che opportuno seguire un approccio sperimentale nel valutare l'introduzione di uno specifico incentivo al mantenimento in esercizio di parti di impianto, oltre la loro vita utile tariffaria.

Si segnala ad ogni modo sin d'ora che, ove in futuro, nell'ambito di quanto delineato nel Quadro Strategico 2022-2025, venga considerato, nei suoi principi generali, un simile meccanismo

incentivante anche per il settore della distribuzione gas, si dovrà necessariamente tener conto delle differenze esistenti tra trasporto e distribuzione, in particolare per ciò che concerne oltre - in primo luogo - i risvolti in termini di sicurezza (per certi versi ancora più rilevanti, viste le realtà su cui insistono le reti di distribuzione cittadina rispetto alle reti di trasporto), anche i regimi di assegnazione e svolgimento dei relativi servizi (il trasporto soggetto ad autorizzazione senza scadenza, la distribuzione assegnata a mezzo di procedura competitiva per periodi non superiori a 12 anni).

Se, infatti, nel DCO, in riferimento alle reti di trasporto del gas naturale, si ravvisa il frequente riferimento a quanto indicato dai gestori nei relativi Piani decennali di sviluppo della rete, si osserva, per contro, che per la distribuzione gas non esistono strumenti esattamente dello stesso tipo, in quanto:

- per le “vecchie” concessioni comunali, gli eventuali piani di sviluppo della rete discendono dagli obblighi contrattuali assunti nei confronti dell’ente concedente nell’ambito della concessione in essere e non risultano essere stati sottoposti a procedimenti di consultazione e valutazione da parte dell’Autorità;
- per le nuove concessioni per Atem, i piani di sviluppo della rete discendono da quanto offerto in gara dall’aggiudicatario, sulla base delle linee guida programmatiche d’ambito elaborate dalla Stazione Appaltante e sottoposte a valutazione dell’Autorità nell’ambito della procedura di verifica della documentazione di gara.

Per queste ultime, quindi, eventuali scelte di mantenimento in esercizio di *asset* rispetto ad interventi di loro sostituzione (sempre in compatibilità con standard di esercizio delle reti in piena sicurezza) potrebbero, da un lato, trovare eventuale indicazione “di indirizzo” nelle linee guida programmatiche d’ambito (anche se, riguardo tali aspetti, non sembra di ravvisare specifici elementi nel regolamento sui criteri di gara di cui al D.M. 226/11), oppure, dall’altro, potrebbero costituire parte della scelta progettuale dei concorrenti, a fronte di predeterminati e chiari meccanismi di incentivo e di remunerazione tariffaria di simili scelte, che potrebbero quindi costituire parte dei piani di sviluppo offerti ed essere corrispondentemente valorizzate, secondo regole chiare e uniformi.

Con riferimento, infine, a quanto prospettato nel DCO circa l’eventualità, alla luce della possibilità di prolungare la vita tecnico-economica delle infrastrutture, di estendere in generale anche la relativa vita utile regolatoria, si osserva - come già rilevato in altre occasioni relativamente alla vita utile regolatoria delle reti di distribuzione gas - che un’eventualità di estensione della vita utile regolatoria degli *asset* possa risultare invece controindicata, tenendo conto delle prospettive riguardanti la transizione energetica e la decarbonizzazione.

Si ricorda, in proposito, quanto prefigurato nel DCO 170/2019/R/gas riguardo l’ipotesi di prevedere, dopo i necessari approfondimenti, periodi di ammortamenti più brevi per le infrastrutture, anche alla luce di quanto già, ad esempio, da qualche tempo prospettato nel rapporto FROG “*Future role of gas from a regulatory perspective*” predisposto dal Consiglio dei regolatori europei dell’energia (CEER).

In questa ottica sembra molto ragionevole e si ritiene condivisibile l’ipotesi delineata al punto 6.21 lett. c) del DCO di introduzione di vite utili abbreviate per gli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati ad estendere la vita utile dell’infrastruttura esistente.